

Condizioni generali di contratto

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (PIP)

Futuro Attivo

Ed. 07/26



► PREMESSA

Il presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione, di seguito PIP, realizza una forma di previdenza finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinato dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (di seguito Decreto) e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto che sono state comunicate da Genertel S.p.A. (di seguito Compagnia) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), così come previsto dalla normativa di legge.

Art. 1 - Obblighi della compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza, da eventuali appendici ed allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

Art. 2 - Conclusione, efficacia e scadenza del contratto

1. Conclusione ed efficacia

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'avvenuta adesione da parte della Compagnia.

Per data di adesione alla forma pensionistica complementare si intende la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; in caso di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto vale la prima data di iscrizione a tale forma.

L'assicurazione ha efficacia e pertanto ha decorrenza per gli effetti economici, a condizione che sia stato pagato il primo contributo, alle ore 24 del giorno indicato nella polizza rilasciata dalla Compagnia. La polizza viene emessa in base ai dati ed alle indicazioni fornite dall'Aderente. Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

La polizza riporta i seguenti contenuti minimali:

- il numero di polizza;
- il numero del Modulo di Adesione;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del contributo lordo versato e di quello investito;
- il valore relativo alle prestazioni assicurate.

2. Scadenza

La scadenza dell'assicurazione, intesa come termine del periodo di pagamento dei contributi antecedente l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, viene fissata dall'Aderente all'interno dell'intervallo temporale nel quale l'Aderente stesso maturerà i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, ai sensi della normativa vigente. Eventuali modifiche legislative o cambiamenti di professione dell'Aderente che influiscano sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche potranno comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

Art. 3 - Fasi del piano previdenziale

Il piano previdenziale si articola in due fasi:

- la fase di accumulo, periodo di corresponsione dei contributi, compreso tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e quella di scadenza del contratto;
- la fase di erogazione, periodo successivo alla fase di accumulo, durante la quale la Compagnia eroga le prestazioni assicurate.

Art. 4 - Dichiarazioni dell'aderente

La polizza viene emessa in base alle indicazioni e ai dati forniti dall'Aderente nel relativo Modulo di Adesione e negli eventuali documenti aggiuntivi. L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 5 - Prestazioni pensionistiche complementari

Le prestazioni previste dal contratto al termine della fase di accumulo (data di richiesta di accesso alla prestazione stessa) sono di seguito elencate:

- rendita vitalizia
- rendita a durata definita
- prelievi liberamente determinabili

Prestazione in rendita vitalizia

Tale prestazione consiste nell'erogazione di una **rendita vitalizia** d'importo pari al valore della posizione individuale a tale data, moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita¹ riportato nel Documento sulle rendite e nell'allegato 1.

La rendita vitalizia:

- è sempre in Euro
- è pagabile con la rateazione scelta dall'aderente (annuale, semestrale, trimestrale, mensile), non modificabile nel corso dell'erogazione
- non può essere riscattata durante il periodo di erogazione
- cessa con l'ultima rata in scadenza prima del decesso dell'aderente.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'Aderente può richiedere una delle seguenti prestazioni:

- **rendita a durata definita:** la prestazione è costituita da una rendita erogata per un numero di anni predeterminato, pari alla vita attesa residua calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT (→ allegato n. 3) e non è quindi legata alla sopravvivenza effettiva; ciascuna rata annuale si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita residua attesa.

La rendita a durata definita:

- è sempre in Euro
- è pagabile con la rateazione scelta dall'Aderente (annuale, semestrale, trimestrale, mensile), non modificabile nel corso dell'erogazione.

- **prelievi liberamente determinabili:** la prestazione è costituita da prelievi che possono essere richiesti, con cadenza almeno mensile, fino al limite della somma delle rate di rendita a durata definita teoricamente maturate e non ancora riscosse.

Si evidenzia che le modalità di fruizione non sono combinabili tra loro e che una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario scelga di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. In tal caso la comunicazione di revoca deve essere inviata con raccomandata a Genertel S.p.A. (da inviare a Genertel S.p.A. Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto – TV).

Durante la fase di erogazione, il montante residuo rimane investito nella Gestione Separata-

In sede di richiesta della prestazione l'aderente deve individuare i soggetti che possono riscattare il montante residuo in caso di decesso, eventualmente anche confermando esplicitamente i soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Tale scelta può essere successivamente modificata.

Prestazione in capitale

La prestazione in capitale può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni sopra elencate. L'aderente ha la facoltà di chiedere il pagamento della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dalla specifica normativa di settore in vigore tempo per tempo. La prestazione in forma di capitale è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo.

Prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)

È possibile chiedere, in tutto o in parte, un anticipo della prestazione sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che sarà erogata in rate trimestrali anticipate.

Requisiti da possedere al momento della presentazione della richiesta per ottenere la R.I.T.A. dalla Società, sono i seguenti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della richiesta della R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

¹ L'inesatta indicazione dell'età dell'aderente o di quella dell'eventuale assicurato reversionario, di cui all'art. 5, comportano la rettifica delle prestazioni.

oppure, in alternativa:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La posizione individuale di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da parte della Compagnia e rimarrà gestita attraverso la linea garantita denominata Previdenza Concreta. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. puoi richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., puoi richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione oppure la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di decesso dell'aderente in corso di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005).

Le modalità per la richiesta della R.I.T.A. sono riportate all'art. 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Il presente contratto non è in alcun modo operante e Genertel non è tenuta a pagare alcuna prestazione se il fatto di considerare operante il contratto o di pagare una prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 6 - Accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate

L'Aderente può accedere alle prestazioni pensionistiche assicurate dal presente contratto dal momento in cui maturano i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza a condizione che abbia partecipato per almeno cinque anni alle forme pensionistiche complementari. È previsto che in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'Aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nei casi di mancanza dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche al termine della fase di accumulo o di raggiungimento anticipato degli stessi, la Compagnia procederà al ricalcolo su basi attuariali, in funzione della nuova scadenza, delle prestazioni assicurate dal presente contratto.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Art. 7 - Determinazione della prestazione pensionistica assicurata nella fase di accumulo

Durante la fase di accumulo la prestazione assicurata viene espressa in rendita vitalizia ed in capitale:

- relativamente a ciascun contributo versato la prestazione assicurata, espressa in forma di capitale costitutivo della rendita, è pari all'importo del contributo stesso al netto dei costi a carico dell'Aderente, riportati al successivo ART. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, rivalutato secondo le modalità previste al successivo ART. 11 delle Condizioni Generali di Contratto;
- la corrispondente prestazione in forma di rendita vitalizia si ottiene moltiplicando ciascun importo di capitale costitutivo della rendita per il relativo coefficiente di conversione di cui all'Allegato 1A alle Condizioni Generali di Contratto. I coefficienti di conversione sono determinati in funzione del sesso e dell'età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione pensionistica, opportunamente corretta in base alla sua data di nascita, e della rateazione di rendita prescelta.

L'età dell'Aderente viene considerata in anni interi determinati computando come anno intero la frazione di anno non inferiore a sei mesi. L'età così determinata (età assicurativa) viene poi rideterminata in funzione dell'anno di nascita con i criteri esposti nell'Allegato 1A alle Condizioni Generali di Contratto. Nell'informativa da inviare all'Aderente entro il 31 marzo di ogni anno verrà indicato l'importo raggiunto della prestazione assicurata in forma di capitale e di rendita vitalizia.

Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita ed eventuale rideterminazione della prestazione in rendita.

I coefficienti utilizzati per la determinazione della prestazione in rendita potranno variare in conseguenza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni).

La Compagnia - come previsto dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni - può inoltre rivedere la base demografica da utilizzare per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza.

Tali variazioni sono desunte sulla base di statistiche nazionali sulla popolazione, elaborate dall'ISTAT o da altro Ente pubblico qualificato, e sulla base dell'esperienza statistica del portafoglio polizze della Compagnia con le modalità e nella misura previste nell'Allegato 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La modifica dei coefficienti di conversione in rendita avranno effetto sulle prestazioni in forma di rendita corrispondenti a tutti i contributi a condizione che manchino più di tre anni alla scadenza della polizza.

La Compagnia comunica per iscritto le variazioni dei coefficienti ad ogni Aderente almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

Art. 8 - Prestazione in caso di morte

In caso di morte dell'Aderente prima della data di accesso alla prestazione pensionistica assicurata, viene liquidata agli eredi o alle diverse persone designate, come previsto dal Decreto, la posizione individuale maturata determinata come previsto nel successivo ART. 17 delle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 9 - Pagamento dei contributi

A fronte delle prestazioni di cui al precedente ART. 7, l'Aderente si impegna a versare una successione di contributi ricorrenti ciascuno dei quali concorre alla determinazione della prestazione pensionistica assicurata.

I contributi vengono pagati anticipatamente in rate annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili. Tali contributi devono essere corrisposti alle scadenze pattuite presso la filiale bancaria cui è assegnato il contratto.

È consentito il pagamento del contributo tramite:

- conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell'Aderente alla banca di effettuare addebiti sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

Effettuato il pagamento l'Intermediario rilascia la quietanza intestata all'Aderente, emessa dalla Direzione Generale della Compagnia. Solo questa quietanza di Direzione Generale rappresenta piena prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

Durante la fase di accumulo l'Aderente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi che andranno ad incrementare la prestazione assicurata. Tali versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico a favore di Genertel S.p.A.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). In tal caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro.

Art. 10 - Costi a carico dell'aderente

I costi gravanti sul contratto sono:

1. Caricamento

Su ciascun contributo e su ciascun versamento aggiuntivo è previsto un caricamento pari al 4,95%; tale caricamento non si applica all'ammontare relativo ai trasferimenti di posizioni individuali da altre forme pensionistiche.

2. Altre spese

- Trasferimento: non è previsto alcun onere.
- Anticipazione: non è previsto alcun onere.
- Coefficienti di conversione in rendita (riportati negli Allegati 1A e 1B alle Condizioni Generali di Contratto): contengono un caricamento per spese di gestione pari allo 0,90%.
- Riscatto: è gravato da un costo fisso pari a 50,00 euro.
- RITA: Le spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) sono prelevate una tantum dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della prima rata e ammontano a Euro 20,00 in cifra fissa.
- Rendita a durata definita e prelievi liberamenti determinabili: al momento dall'accettazione della richiesta Genertel S.p.A. applica al valore della posizione individuale un costo una tantum pari a 20 euro. I costi applicati per la gestione finanziaria del comparto nel quale è investita la posizione individuale residua sono i medesimi previsti per la fase di accumulo.

Art. 11 - Rivalutazione annuale della prestazione pensionistica assicurata nella fase di accumulo

Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni ricorrenza annuale e fino al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica secondo il tasso annuo di rivalutazione.

Si definisce ricorrenza annuale, ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate, il 31 dicembre di ogni anno.

Si definisce tasso annuo di rivalutazione il rendimento realizzato dalla Gestione interna separata "Previdenza Concreta" su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore il mese di dicembre, diminuito della ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all'1,30%. Tale ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.

Più in particolare la rivalutazione delle prestazioni avviene con le seguenti modalità:

- le prestazioni in essere alla ricorrenza annuale precedente si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di rivalutazione;
- le prestazioni con data effetto successiva alla ricorrenza annuale precedente, per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la ricorrenza annuale successiva, vengono rivalutate "pro rata temporis" utilizzando il criterio della capitalizzazione composta ed il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore il mese di dicembre;
- le prestazioni liquidate in data diversa dalla ricorrenza annuale, per il periodo che intercorre tra la ricorrenza annuale precedente e la data di liquidazione, vengono rivalutate "pro rata temporis" utilizzando il criterio della capitalizzazione composta ed il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di richiesta di liquidazione.

La Compagnia riconosce un tasso di interesse minimo di rivalutazione garantito anno per anno pari a 0,00%. Le rivalutazioni riconosciute vengono consolidate di anno in anno.

Art. 12 - Prestazione pensionistica assicurata nel periodo di erogazione

Al termine della fase di accumulo l'Aderente sceglie la modalità di erogazione della prestazione pensionistica maturata, a quella data, tra quelle previste dal Decreto:

- rendita vitalizia
- rendita a durata definita
- prelievi liberamente determinabili

Il 100% dell'intero importo maturato sotto forma di capitale è realizzabile solo se l'importo annuo della rendita vitalizia calcolata su almeno il 70% dell'intera posizione individuale maturata risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se l'Aderente è un "vecchio" iscritto (soggetto iscritto a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 15 novembre 1992).

La rendita vitalizia rivalutabile viene erogata in via posticipata: pertanto, la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell'Aderente o, in caso di rendita reversibile, del Beneficiario di tale prestazione.

Nella fase di erogazione la rendita non può essere riscattata.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Aderente dovrà comunicare alla Compagnia il conto corrente e le relative coordinate bancarie (ABI, CAB), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni, l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

Art. 13 - Rivalutazione della rendita nel periodo di erogazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita (data di accesso alla prestazione pensionistica), la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata secondo la misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico (0,50%) già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.

Per rendimento attribuito si intende il valore ottenuto sottraendo la ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all'1,30% dal rendimento conseguito dalla Gestione interna separata Previdenza Concreta relativo all'anniversario della data di decorrenza della rendita.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento relativo all'anniversario della data di decorrenza della rendita è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a tale anniversario. La ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.

Art. 14 - Trasferimento della posizione individuale

L'Aderente, trascorsi due anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto. Tale termine temporale non si applica nel caso in cui l'Aderente intenda trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui l'Aderente possa accedere in relazione ad una nuova attività lavorativa. L'Aderente dovrà far pervenire la richiesta in forma scritta a Genertel S.p.A. - via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA, mediante lettera raccomandata A.R., indicando le coordinate bancarie del fondo di destinazione ed allegando una copia di un documento di identità valido e firmato nonché l'originale di polizza.

La Compagnia provvede nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta a trasferire alla forma pensionistica di destinazione un importo pari al valore della posizione maturata alla data di richiesta. Per i pagamenti delle somme liquidabili vengono seguite le modalità previste dall'ART. 19 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al PIP. L'Aderente ha facoltà di trasferire le posizioni accantonate presso altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto su questo contratto; alle disponibilità trasferite sarà applicata la disciplina del presente contratto e corrisponderanno prestazioni pensionistiche determinate con le stesse modalità previste all'Art. 7 senza l'applicazione dei costi di cui all'Art. 10.

Art. 15 - Opzioni di rendita vitalizia

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica l'Aderente può scegliere una delle seguenti opzioni:

1. conversione della rendita vitalizia assicurata rivalutabile nelle seguenti tipologie di rendita:
 - una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate reversibile su un'altra testa, denominata Reversionario, da corrispondere finché l'Aderente è in vita e, successivamente, in

misura totale o parziale, finché il Reversionario è in vita;

- una rendita rivalutabile pagabile in rate posticipate certa per dieci anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, e successivamente vitalizia di cui all'Allegato 1C e 1D alle Condizioni Generali di Contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile saranno calcolati in base all'aliquota di reversibilità prescelta ed all'età dei beneficiari al momento dell'erogazione della prestazione e calcolati con le stesse basi tecniche utilizzate per il calcolo delle altre tipologie di rendita.

2. un capitale nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. il prolungamento dell'assicurazione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. La prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di scadenza.

Art. 16 - Sospensione del pagamento dei contributi

L'Aderente può sospendere il versamento dei contributi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei contributi.

Art. 17 - Riscatto e anticipazione

Riscatto

Il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente nei casi e nei termini previsti dal Decreto. Non è consentito alcun riscatto durante l'erogazione della rendita vitalizia.

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale sospende tutti gli effetti del contratto dalla data in cui la richiesta perviene alla Compagnia e determina la cessazione dalla partecipazione alla forma pensionistica complementare. L'importo del riscatto totale è pari alla somma dei capitali costitutivi della rendita totale, ciascuno rivalutato fino alla data della richiesta della liquidazione. L'importo del riscatto viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ed il contratto rimane in vigore per i residui valori contrattuali.

L'importo del riscatto parziale viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

Anticipazione

Prima del pensionamento è possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale nei casi e nei termini previsti dal Decreto.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.

In qualsiasi momento è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Art. 18 - Beneficiari

L'Aderente è l'unico Beneficiario delle prestazioni di riscatto e/o dell'erogazione della rendita alla data stabilita di accesso alle prestazioni pensionistiche. I Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono gli eredi ovvero le persone designate dall'Aderente.

In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 19 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto (aderente o, in caso di decesso, i suoi eredi o Beneficiari designati). Inoltre, tranne che per il recesso, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente e devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN)**,

sottoscritte da tutti gli aventi diritto, su cui effettuare il bonifico.

Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Erogazione prestazione pensionistica

Sono necessari:

- dichiarazione dell'aderente attestante il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare all'aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'aderente stesso;
- previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di autocertificazioni attestanti l'esistenza in vita dell'aderente o degli Assicurati, accompagnata dal documento d'identità in corso di validità dell'aderente/Assicurato; le autocertificazioni devono contenere l'autorizzazione a Genertel a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

2) Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

Sono necessari:

- modulo di richiesta di R.I.T.A. predisposto dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto;
- attestazione di cessazione attività lavorativa che può essere, ad esempio:
 1. Nel caso di lavoratore dipendente:
 - lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro;
 - "Modello Unilav Cessazione" protocollato e firmato;
 2. Nel caso di lavoratore autonomo:
 - copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.;
 - visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese;
- documentazione attestante la disoccupazione/inoccupazione dell'aderente al momento della richiesta:
 - autocertificazione attestante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID); l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertel a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione
 - o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale) attestante la condizione di non occupazione.
- solo in caso di richiesta di R.I.T.A. con un **anticipo massimo di 5 anni** rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 - dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 5) al raggiungimento di tale età;
 - idonea documentazione attestante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno **20 anni** nei regimi obbligatori (es. l'estratto conto integrato accessibile online dal sito dell'INPS, o gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza);
- alternativamente, solo in caso di richiesta di R.I.T.A. con un **anticipo massimo di 10 anni** rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 - dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 10) al raggiungimento di tale età;
 - attestazione di cessazione attività lavorativa che riporti il periodo di inoccupazione di almeno **24 mesi** (es. attestazione rilasciata dal datore di lavoro per lavoro dipendente; visura camerale dalla quale risulti la cancellazione della partita IVA; certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio; dichiarazione rilasciata dal competente Centro per l'impiego; Modello Unilav Cessazione scaricabile online).

3) *Decesso dell'aderente*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte dell'aderente o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione, sottoscritta da un erede, attestante il decesso dell'aderente; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertel a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da produrre da parte dell'avente diritto, da cui risulti se l'aderente abbia lasciato o meno testamento e che questo sia l'ultimo, valido e non impugnato. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell'aderente, è necessario altresì qualora gli aventi diritto siano gli eredi;
- testamento: allegare copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

4) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

5) *Revoca della R.I.T.A.*

La comunicazione di revoca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

6) *Riscatto*

Sono necessari:

- dichiarazione di riscatto, che la Società provvederà ad inviare all'aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'aderente stesso;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto (per il riscatto):
 - per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo: certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione sanitaria eventualmente richiesta da Genertel (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); documentazione dell'ente previdenziale di appartenenza attestante l'avvenuto accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità;
 - per cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica: documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e la durata dello stato di inoccupazione (sul punto si vedano i documenti richiesti per l'erogazione della R.I.T.A.).

La richiesta di riscatto parziale deve riportare il capitale che si desidera riscattare.

7) *Anticipazioni*

Per le anticipazioni si rimanda al Documento sulle anticipazioni allegato alla Nota Informativa.

NOTA BENE

- Nel caso in cui venga designato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita reversibile, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo di "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Genertel S.p.A. esegue il pagamento delle prestazioni (in forma di capitale e/o rendita vitalizia, RITA) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per i riscatti (anche in caso di decesso dell'Aderente), le anticipazioni, la rendita a durata definita e i prelievi liberamenti determinabili Genertel S.p.A. esegue i pagamenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Genertel S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 20 - Recesso dal contratto

L'Aderente può far venir meno gli effetti del contratto esercitando il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare a Genertel S.p.A. - Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA, allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- coordinate bancarie per l'eventuale liquidazione.

Il recesso ha effetto alle ore 24 del giorno di invio della comunicazione da parte dell'Aderente e fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia all'Aderente che alla stessa Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborserà all'Aderente la somma da questi eventualmente corrisposta.

Art. 21 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dall'impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Aderente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

In relazione a quanto precede il contratto è regolato dalla legge italiana.

Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

Art. 22 - Imposte e tasse

Imposte o tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o degli aventi diritto.

Art. 23 - Reclami

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a Futuro Attivo devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati:

- per posta a Genertel S.p.A - Tutela Rischi - Unità Quality - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste
- via mail al seguente indirizzo: reclami@genertel.it
- tramite la pagina dedicata nel sito web della Compagnia: <https://genertel.it/reclami>

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Rischi - Unità Quality. L'impresa gestisce il reclamo, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l'Aderente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione da parte della Compagnia, sarà possibile rivolgersi alla COVIP scrivendo a Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma. Per maggiori dettagli sui contenuti da indicare nel reclamo e le modalità di trasmissione dello stesso alla COVIP si rinvia al sito della Commissione www.covip.it dove è possibile consultare la Guida pratica messa a disposizione da parte della Commissione

ALLEGATO N. 1A

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,06	27,87	27,77	27,70
51	28,70	28,49	28,39	28,32
52	29,37	29,15	29,05	28,97
53	30,07	29,84	29,73	29,66
54	30,81	30,57	30,45	30,37
55	31,58	31,33	31,21	31,13
56	32,40	32,14	32,01	31,92
57	33,26	32,98	32,85	32,76
58	34,17	33,88	33,73	33,64
59	35,14	34,83	34,67	34,57
60	36,16	35,83	35,67	35,56
61	37,24	36,90	36,73	36,61
62	38,40	38,03	37,85	37,73
63	39,62	39,23	39,04	38,91
64	40,92	40,51	40,30	40,16
65	42,32	41,87	41,65	41,50
66	43,80	43,32	43,09	42,93
67	45,40	44,88	44,63	44,46
68	47,11	46,56	46,29	46,11
69	48,96	48,36	48,07	47,88
70	50,96	50,31	49,99	49,78
71	53,11	52,41	52,07	51,84
72	55,45	54,68	54,31	54,06
73	57,98	57,15	56,74	56,47
74	60,73	59,82	59,37	59,07
75	63,73	62,72	62,23	61,90

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica A62D ed un tasso tecnico dello 0,50%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica
Fino al 31/12/1907	7
Dal 01/01/1908 al 31/12/1917	6
Dal 01/01/1918 al 31/12/1922	5
Dal 01/01/1923 al 31/12/1927	4
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	3
Dal 01/01/1941 al 31/12/1948	2
Dal 01/01/1949 al 31/12/1957	1
Dal 01/01/1958 al 31/12/1966	0
Dal 01/01/1967 al 31/12/1977	-1

ALLEGATO N. 1B**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER DIECI ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE**

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,00	27,81	27,71	27,65
51	28,63	28,43	28,33	28,26
52	29,29	29,08	28,98	28,91
53	29,98	29,76	29,65	29,58
54	30,71	30,48	30,36	30,29
55	31,47	31,23	31,11	31,03
56	32,27	32,02	31,89	31,81
57	33,12	32,85	32,72	32,63
58	34,01	33,73	33,59	33,50
59	34,95	34,65	34,51	34,41
60	35,94	35,63	35,48	35,37
61	36,99	36,66	36,50	36,39
62	38,10	37,76	37,58	37,47
63	39,28	38,91	38,73	38,61
64	40,53	40,14	39,95	39,82
65	41,85	41,44	41,23	41,10
66	43,26	42,82	42,60	42,46
67	44,75	44,28	44,05	43,90
68	46,34	45,84	45,60	45,44
69	48,03	47,50	47,24	47,07
70	49,83	49,27	48,99	48,81
71	51,73	51,14	50,84	50,65
72	53,75	53,12	52,81	52,61
73	55,89	55,22	54,89	54,67
74	58,14	57,43	57,08	56,85
75	60,50	59,75	59,39	59,15

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica A62D ed un tasso tecnico dello 0,50%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica
Fino al 31/12/1907	7
Dal 01/01/1908 al 31/12/1917	6
Dal 01/01/1918 al 31/12/1922	5
Dal 01/01/1923 al 31/12/1927	4
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	3
Dal 01/01/1941 al 31/12/1948	2
Dal 01/01/1949 al 31/12/1957	1
Dal 01/01/1958 al 31/12/1966	0
Dal 01/01/1967 al 31/12/1977	-1

ALLEGATO 2

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

La Compagnia potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo d'età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina, elaborata dall'Istat e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, contenute nell'Annuario "Decessi: caratteristiche demografiche e sociali", risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione Istat verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Compagnia (o di Compagnia del Gruppo qualora la Compagnia non possieda un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati alle presenti Condizioni Generali di Contratto e successive appendici.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Compagnia avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

Tabella H - Speranza di vita residua ai fini della modifica dei coefficienti

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48
Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67
Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71
Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62
Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39
Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065					
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74					
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72					

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

ALLEGATO N. 3

ANNI DI SPERANZA DI VITA PER LE NUOVE PRESTAZIONI (TAVOLE MORTALITÀ ISTAT)

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PREVIDENZA CONCRETA

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Previdenza Concreta (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'in-

carico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per l'aderente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.